

**1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?**

Il luogo in cui il figlio deve vivere abitualmente è oggetto di talune disposizioni di legge che disciplinano il diritto di stabilirne il luogo di residenza e costituisce così parte della cura concreta del figlio [articolo 1631, primo comma, del *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB, codice civile)]. Allo stesso modo della cura del patrimonio del figlio, tale aspetto rientra nell'ambito della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 1626, primo comma, del codice civile.

La residenza permanente è una *Angelegenheit von erheblicher Bedeutung* ("questione di importanza rilevante") ai sensi dell'articolo 1687, primo comma, prima frase, del codice civile, a differenza di un'eventuale breve vacanza in un paese europeo vicino, ad esempio, per la quale è necessario il mutuo consenso da parte di entrambi i genitori qualora questi ultimi abbiano un affidamento condiviso. Un genitore, salvo che questi abbia la responsabilità genitoriale esclusiva oppure almeno il diritto esclusivo di decidere il luogo di residenza dei figli minori, necessita quindi del consenso dell'altro genitore al trasferimento all'estero con tale figlio minore.

**2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?**

Il consenso dell'altro genitore al trasferimento del figlio minore all'estero è necessario se i genitori condividono la responsabilità genitoriale (il diritto di decidere il luogo di residenza dei figli minori) (cfr. anche la risposta alla domanda 1).

**3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?**

Il trasferimento del figlio all'estero è legittimo se il genitore che intende trasferirsi con lui ha la responsabilità genitoriale esclusiva o almeno il diritto esclusivo di decidere il luogo di residenza dei figli minori.

Se ciò non si verifica e vi è disaccordo tra i genitori su questa questione, su istanza di uno dei genitori, il *Familiengericht* (tribunale della famiglia) può riconoscere a un genitore il diritto di decidere sulla questione, ai sensi dell'articolo 1628 del codice civile. L'organo giurisdizionale deve pronunciarsi sulla base di ciò che meglio risponde agli interessi superiori del minore, tenendo conto delle circostanze specifiche, degli aspetti pratici e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti (articolo 1697a del codice civile).

Inoltre, un coniuge che vive separato dall'altro può anche chiedere al tribunale della famiglia, ai sensi dell'articolo 1671, primo comma, del codice civile, che gli sia riconosciuta la responsabilità genitoriale esclusiva in generale oppure la responsabilità genitoriale esclusiva per questioni particolari (ad esempio il diritto di scegliere il luogo di residenza). L'organo giurisdizionale accoglie la richiesta se l'altro coniuge concorda, salvo il caso in cui il figlio minore avente almeno 14 anni di età si opponga, o se la revoca della responsabilità congiunta dei genitori o il parziale trasferimento dell'autorità genitoriale esclusiva in capo al richiedente risponde agli interessi superiori del minore. Se l'organo giurisdizionale accoglie la richiesta, il coniuge può scegliere liberamente il luogo di residenza del figlio minore.

**4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.**

Se un genitore ha la responsabilità genitoriale esclusiva può portare il figlio all'estero per brevi periodi ogniqualvolta lo desidera.

Al contrario, i genitori aventi responsabilità genitoriale congiunta devono, in linea di principio, adottare tali decisioni insieme (articolo 1627 del codice civile).

Se i genitori aventi responsabilità genitoriale congiunta vivono separati, entrambi devono decidere congiuntamente se il viaggio pianificato non è una questione quotidiana, bensì una questione di importanza rilevante (articolo 1687, primo comma, prima frase, del codice civile). Il genitore con cui il figlio vive abitualmente può decidere da solo delle questioni di ordinaria amministrazione (articolo 1687, primo comma, seconda frase, del codice civile). L'altro genitore può decidere autonomamente soltanto in merito a questioni di cure effettive ai sensi dell'articolo 1687, primo comma, quarta frase, del codice civile. La legge non specifica quali siano le questioni di rilevante importanza e quali siano invece quelle concernenti le cure effettive, ciò deve essere deciso tenendo conto delle circostanze particolari del caso. In linea di principio, tanto il genitore con il quale vive abitualmente il figlio minore quanto il genitore avente diritti di visita possono decidere autonomamente in caso di trasferimento temporaneo per vacanze all'estero, a condizione che la destinazione del viaggio non sia una zona remota o una zona in cui vi sono disordini politici. Tuttavia, il genitore avente diritto di visita deve informare preventivamente il genitore che accudisce principalmente il figlio minore in merito alla finalità del viaggio. Il genitore che accudisce principalmente il figlio minore può prendere decisioni autonomamente in merito alle cure mediche ordinarie. Tuttavia, se il figlio minore deve essere trasferito in un altro paese al fine di poter ricevere cure mediche, di norma ciò non dovrebbe più essere considerato una questione concernente cure mediche ordinarie.

Un genitore cui non è stata riconosciuta la responsabilità genitoriale non ha diritto di decidere dove il figlio debba vivere. Durante il periodo di visita tale genitore gode delle stesse facoltà di cui all'articolo 1687a del codice civile del genitore che dispone della cura congiunta del figlio minore con il quale il figlio non vive abitualmente (articolo 1687, primo comma, quarta frase, di detto codice).

Ultimo aggiornamento: 02/11/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.